

Swiss Life fondazione collettiva BASIS, Zurigo
(Fondazione)

Atto di fondazione

Entrata in vigore: 1° gennaio 2012

Il presente atto di fondazione sostituisce quello del 10 marzo 2009.

Art. 1 Nome

- 1 - Il 13 dicembre 1983 la Nazionale Svizzera Vita SA (in seguito chiamata *Fondatrice*) ha istituito una fondazione ai sensi degli artt. 80 e segg. del CC, dell'articolo 331 del CO e dell'articolo 48 cpv. 2 della LPP denominata

**Schweizerische National Sammelstiftung BVG
Nationale Suisse Fondation collective LPP
Nazionale Svizzera Fondazione collettiva LPP**

- 2 - La nuova designazione della Fondazione è:

**Swiss Life Sammelstiftung BASIS
Fondation collective Swiss Life BASIS
Fondazione collettiva Swiss Life BASIS
Swiss Life Collective Foundation BASIS**

Art. 2 Sede

La Fondazione ha la propria sede a Zurigo. Con il consenso delle autorità di vigilanza il Consiglio di fondazione può trasferire la sede in qualsiasi momento in un'altra località svizzera.

Art. 3 Obiettivo e ambito d'attività

- 1 - La Fondazione collettiva ha come obiettivo l'attuazione dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità nell'ambito della LPP per i datori di lavoro e i dipendenti a lei affiliati. La Fondazione può concedere prestazioni di previdenza che vanno oltre le prestazioni minime previste dalla legge.
- 2 - L'affiliazione alla Fondazione di un datore di lavoro e dei suoi dipendenti (in seguito chiamata *impresa*) avviene in base ad un contratto d'affiliazione che regola le relazioni con la Fondazione.
- 3 - All'interno della Fondazione ogni impresa affiliata costituisce un'opera di previdenza per cui si tiene un conto separato. Per ogni opera di previdenza vi è un regolamento con disposizioni in merito al tipo e all'estensione delle prestazioni assicurate nonché all'organizzazione della commissione di previdenza.
- 4 - L'obiettivo della Fondazione è conseguito quando la Fondazione garantisce la riassicurazione tramite contratto collettivo d'assicurazione sulla vita presso Swiss Life SA. La Fondazione funge nei confronti di Swiss Life SA quale stipulante e beneficiaria. La Fondazione assume tutti i diritti e i doveri retti da questo contratto.
- 5 - L'area d'attività della Fondazione comprende tutta la Svizzera.

Art. 4 Patrimonio della Fondazione

Patrimonio di dotazione

- 1 - La Fondatrice ha destinato alla Fondazione un importo pari a CHF 1 000 (mille franchi). I mezzi nonché l'utile risultante formano il patrimonio di dotazione. Altre donazioni sono possibili in qual-siasi momento.

- 2 - In merito all'utilizzazione del patrimonio di dotazione decide il Consiglio di fondazione nell'ambito degli obiettivi della Fondazione.

Patrimonio rimanente

- 1 - Il patrimonio rimanente della Fondazione è ripartito per ogni opera di previdenza, amministrato indipendentemente dal patrimonio di dotazione e incrementato tramite:
- a) contributi dei datori di lavoro
 - b) contributi dei dipendenti
 - c) riserve dei contributi dei datori di lavoro
 - d) eccedenze risultanti dal contratto d'assicurazione
 - e) valori di restituzione e prestazioni d'assicurazione che non sono versati per un qualsiasi motivo secondo il regolamento (utili sulle mutazioni)
 - f) eventuali contributi del fondo di garanzia LPP
 - g) prestazioni di libero passaggio
 - h) donazioni
- 2 - I mezzi devono essere utilizzati conformemente all'obiettivo della Fondazione e al regolamento in vigore per la singola opera di previdenza. Questi serviranno in particolare a compensare i contributi per le assicurazioni stipulate dalla Fondazione nonché eventuali spese. Le pretese dei destinatari di un'opera di previdenza sono limitate alle parti di patrimonio accreditate sul loro conto particolare.
- 3 - Dal patrimonio della Fondazione non può essere fornita nessuna prestazione tranne che quelle per obiettivi previdenziali a cui le imprese affiliate alla Fondazione sono vincolate per legge o che queste corrispondono solitamente a titolo di remunerazione per servizi prestati (per es. indennità di rincarico, assegni familiari e per i figli, gratifiche).

Disposizioni comuni

- 1 - È esclusa una reversibilità totale o parziale del patrimonio della Fondazione alla Fondatrice, a un'impresa affiliata o ai loro successori legali nonché un altro impiego estraneo agli obiettivi della previdenza.
- 2 - Per gli obblighi della Fondazione garantiscono unicamente i propri mezzi.

Art. 5 Organizzazione

- 1 - Gli organi della fondazione sono:
- a) il consiglio de fondazione,
 - b) le Commissioni di previdenza paritetiche nominate per le singole opere di previdenza.
 - c) l'ufficio di revisione.
- 2 - Il Consiglio di fondazione è l'organo supremo della Fondazione.

Art. 6 Consiglio di fondazione

- 1 - Il Consiglio di fondazione si compone di almeno quattro membri, minimo due rappresentanti dei dipendenti assicurati e affiliati alla Fondazione e minimo due rappresentanti dei datori di lavoro assicurati e affiliati alla Fondazione. Le particolarità in merito all'amministrazione paritetica sono disciplinate nei regolamenti.
- 2 - La durata del mandato del Consiglio di fondazione è di quattro anni. Una rielezione è possibile senza restrizione.
- 3 - Il Consiglio di fondazione si costituisce autonomamente. Questi rappresenta la Fondazione verso l'esterno e determina coloro che hanno il diritto di firma per la Fondazione in modo giuridicamente vincolante. Il diritto di firma può essere attribuito anche a persone esterne al Consiglio di fondazione. Due persone aventi diritto di firma apportano la firma collettiva giuridicamente vincolante per la Fondazione. In merito alle trattative e alle decisioni, il Consiglio di fondazione stende un verbale.
- 4 - Il Consiglio di fondazione ha potere decisionale se la metà dei membri è presente. Le decisioni sono prese con maggioranza semplice dei voti. In caso di parità di voti la mozione risulta respinta. Decisioni possono essere prese tramite circolazione degli atti.
- 5 - Per realizzare l'obiettivo della Fondazione il Consiglio di fondazione può nominare commissioni e comitati.
- 6 - Il Consiglio di fondazione emana i regolamenti necessari per il conseguimento dell'obiettivo della fondazione. Tali regolamenti definiscono l'organizzazione e i compiti della Fondazione nonché delle commissioni di previdenza..

Art. 7 Commissione di previdenza

- 1 - Per ogni opera di previdenza esiste una Commissione di previdenza che assume l'amministrazione paritetica ai sensi dell'art. 51 della LPP.
- 2 - La Commissione di previdenza assume i diritti e i doveri che le sono conferiti per legge, dai regolamenti o dalla convenzione d'affiliazione. Essa può conferire alcuni di questi compiti, nel rispetto di una revoca in qualsiasi momento, al Consiglio di fondazione.
- 3 - Se una tale Commissione non può essere nominata, il Consiglio di fondazione si occupa della gestione dell'opera di previdenza in questione.

Art. 8 Chiusura dei conti

- 1 - La chiusura dei conti della Fondazione avviene il 31 dicembre di ogni anno.
- 2 - La Fondazione presenta il rendiconto annuale all'organo di revisione e lo inoltra alle autorità di vigilanza insieme al rapporto di revisione.

Art. 9 Ufficio di revisione e perito

- 1 - Quale organo di revisione ai sensi dell'art. 53 LPP viene nominata dal Consiglio di fondazione per la durata di un anno una società fiduciaria svizzera riconosciuta. Questa verifica la gestione aziendale, la contabilità e gli investimenti patrimoniali della Fondazione e rende rapporto per iscritto al Consiglio di fondazione in merito al risultato di tale revisione.
- 2 - Per il controllo periodico dell'istituto di previdenza, il Consiglio di fondazione incarica un perito di previdenza professionale riconosciuto e approvato dalle autorità di vigilanza.

Art. 10 Modifica dell'Atto di fondazione

Il Consiglio di fondazione è autorizzato in qualsiasi momento a richiedere delle modifiche dell'Atto di fondazione presso le autorità di vigilanza.

Art. 11 Scioglimento / Liquidazione di una singola opera di previdenza

In caso di scioglimento o liquidazione dell'affiliazione di un'impresa affiliata alla Fondazione tramite disdetta della convenzione d'affiliazione, il patrimonio che spetta all'opera di previdenza è assegnato al nuovo istituto di previdenza nel rispetto dei diritti dei destinatari o distribuito ai destinatari in un'altra forma prevista dalla legge.

Art. 12 Scioglimento / Liquidazione della Fondazione

- 1 - In caso di scioglimento della Fondazione, il patrimonio della Fondazione dovrà servire per garantire le pretese legali e regolamentari dei dipendenti. Un'eventuale parte rimanente dovrà essere utilizzata nell'ambito dell'obiettivo della Fondazione.
- 2 - Rimane riservata l'approvazione delle autorità di vigilanza in merito allo scioglimento e alla liquidazione.

Art. 13 Entrata in vigore

Il presente atto di fondazione entra in vigore al 1° gennaio 2012 e sostituisce la versione del 10 marzo 2009.

Fondazione collettiva Swiss Life BASIS

Bottmingen, 12 maggio 2011

Luogo e data

Susanne Jeger
Gerente

Roger Lachat
Segretario